



Comune di **Cugnasco-Gerra**


Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850 50 30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch



Municipio

ORDINANZA SULLA LOTTA ALLA PALMA DI FORTUNE (OPal)

(del 27 aprile 2026)



Adottata con risoluzione municipale numero 1910 del 27 aprile 2026
Pubblicata dal 30 aprile al 29 maggio 2026

Il Municipio di Cugnasco-Gerra

richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983, in particolare il capitolo 3;
- l'articolo 15 dell'Ordinanza federale sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) del 10 settembre 2008, con il relativo allegato 2.2;
- gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC) e 23 e 24 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- l'articolo 46a del Regolamento organico del Comune di Cugnasco-Gerra (ROC);

con risoluzione numero 1910 del 27 aprile 2026;

DECRETA:

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

- 1) La presente Ordinanza è volta a prevenire e contrastare la diffusione della Palma di Fortune (*Trachycarpus fortunei*) nel territorio del Comune di Cugnasco-Gerra tramite la promozione di una lotta volontaria e coordinata.
- 2) La presente Ordinanza si applica a tutti i fondi siti sul territorio giurisdizionale del Comune di Cugnasco-Gerra, ubicati in zona edificabile o in zona agricola. Sono escluse le superfici classificate come bosco, soggette alla legislazione forestale.

Art. 2 Nomi comuni

La Palma di Fortune è nota anche con altre denominazioni, tra cui: palma ticinese, palma cinese, palma di Chusan, palma trachicarpo, palma eccelsa, palma a ventaglio comune, palma rustica.

Art. 3 Misure di prevenzione e contenimento

- 1) Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi competenti provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.
- 2) In tale ambito, esso effettua tramite i propri Servizi o avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, la valutazione della problematica, la determinazione delle necessarie misure e se del caso la messa in atto di provvedimenti mirati.

Titolo II

Obblighi dei proprietari di fondi

Art. 4 Obbligo di manutenzione

- 1) Ai proprietari di fondi sul territorio giurisdizionale del Comune è fatto obbligo di gestire annualmente la manutenzione delle proprie palme tramite il taglio delle infiorescenze gialle prima della fruttificazione (bacche violacee) e il corretto smaltimento degli scarti. Nel caso di impedimento nella rimozione delle infiorescenze, la palma deve essere abbattuta.
- 2) Al proprietario del fondo che si sottrae all'obbligo di regolare mondatura delle infiorescenze viene notificata l'ingiunzione di eseguire, a proprie spese, i necessari provvedimenti volti a contrastare la diffusione della palma. In caso di inadempienza, dopo diffida, il Municipio si riserva il diritto di procedere con l'esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato. Rimane riservata la procedura di contravvenzione.

Art. 5 Smaltimento degli scarti

- 1) Le infiorescenze possono essere smaltite facendo capo al proprio compostaggio domestico o al punto comunale di raccolta degli scarti vegetali.
- 2) È invece vietato il conferimento delle parti fruttifere presso il punto di raccolta comunale o lo smaltimento nel compostaggio domestico. L'eliminazione di questi scarti deve avvenire facendo capo a ditte specializzate del settore o al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, mediante sacco ufficiale tassato.
- 3) Chi optasse per la rimozione completa della propria Palma di Fortune potrà conferirne le foglie e le infiorescenze presso il punto comunale di raccolta degli scarti vegetali. Le parti lignee (tronco) dovranno invece essere smaltite facendo capo a ditte specializzate del settore.

Titolo III

Incentivi comunali per il contenimento della Palma di Fortune

Art. 6 Principio e ammontare degli incentivi

- 1) I proprietari di fondi assoggettati alla presente Ordinanza secondo l'articolo 1 che, nell'ottica della lotta alla proliferazione della Palma di Fortune, procedono alla rimozione completa e volontaria degli esemplari presenti sul proprio sedime, possono beneficiare di un incentivo comunale.
- 2) L'incentivo ammonta a Fr. 100.- per pianta con altezza superiore a 2 metri, fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo di Fr. 400.-.
- 3) L'incentivo è riconosciuto, per ogni fondo, una sola volta in un periodo di 10 anni.
- 4) L'erogazione degli incentivi è subordinata alla disponibilità dei crediti a preventivo.

Art. 7 Procedura

- 1) La richiesta di incentivo deve essere presentata all'Ufficio tecnico comunale, mediante l'apposito formulario ufficiale, prima dell'esecuzione degli interventi di rimozione delle palme. Alla richiesta dovrà essere allegata dettagliata documentazione fotografica a comprova dell'effettiva esistenza e dell'ubicazione esatta degli esemplari di Palma di Fortune che si intendono rimuovere. L'Ufficio tecnico comunale, al fine di accertare l'esistenza del diritto all'incentivo, può richiedere documentazione supplementare e/o l'esecuzione di un sopralluogo di accertamento. Esperite le verifiche necessarie, rilascia al richiedente una promessa di incentivo.

